



Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 821 10 99
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle imprese attive nel settore
dell'edilizia e del genio civile
del Cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: applicazione@cpcedilizia.ch

Bellinzona, 5 settembre 2023

Indennità per il pranzo giusta gli art. 60 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) e 25 del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL) – salario determinante ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10)

L'art. 60 CNM – decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale – sancisce che il datore di lavoro deve versare al lavoratore un'indennità di CHF 16.00 se non mette a disposizione un pasto o se il lavoratore non può rientrare a casa o presso il luogo di assunzione per consumarlo.

A livello cantonale, oltre al CNM, vige pure il Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL). Per facilitare l'applicazione dell'art. 60 CNM, in modo pragmatico le parti contraenti cantionali¹ hanno deciso di trasformare l'importo unico per pasto di CHF 16.00 in un'**indennità oraria (CHF 1.50)** che viene versata indistintamente a tutti i lavoratori impiegati prevalentemente nei cantieri, indipendentemente dalla possibilità di consumare il pasto al proprio domicilio o presso la sede della ditta. L'indennità pasto giusta il CCL non deve essere versata in caso di malattia, infortunio o vacanze del lavoratore (art. 25 CCL).

Il salario sul quale devono essere versati i contributi all'AVS è chiamato **salario determinante** e comprende tutte le retribuzioni, versate in Svizzera o all'estero, che i salariati ricevono per il lavoro svolto. Il salario di base, le **indennità** e gli assegni con caratteristiche di salario **fanno parte del salario determinante nella misura in cui non si tratti di un rimborso di spese**. Il criterio decisivo per l'inclusione nel salario determinante è la natura dei compensi e non la designazione utilizzata dal datore di lavoro per i medesimi². I competenti organi di vigilanza e applicazione della

¹ Società svizzera impresari costruttori sezione Ticino, Bellinzona; Organizzazione cristiano sociale ticinese, Lugano; Sindacato Unia regione Ticino e Moesa, Lugano.

² Cfr. Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD) emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, n. 2001 segg.

LAVS stabiliscono autonomamente se un determinato importo debba essere considerato quale salario determinante e quindi soggetto ai contributi AVS.

A più riprese in passato³ la Commissione paritetica aveva informato le imprese attive nel settore dell'edilizia e del genio civile in merito all'assoggettamento contributivo dell'indennità pasto all'AVS. Dopo un recente incontro con l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) a fine agosto 2023, alla luce di quanto sopra esposto, richiamate le precedenti circolari e d'intesa con detto Istituto, la Commissione paritetica ricorda che l'**indennità per il pranzo** ai sensi dell'**art. 25 CCL** sarà considerata quale **salario determinante** – e in quanto tale **sottoposta ai contributi AVS** –

- se il lavoratore può rientrare per il pranzo al proprio domicilio o presso la sede della ditta (entro i 10 km);
- per la quota che eccede i CHF 2'640.00 annui, corrispondente a CHF 12.00 per giorno lavorato moltiplicato per 220 giorni all'anno.

Assicurandovi che siamo a vostra disposizione nel caso necessitaste di ulteriori chiarimenti, cogliamo questa occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
dell'edilizia e del genio civile**



P. Locatelli
Presidente



O. B. De Leoni
Vicepresidente

Copia:

- Istituto delle assicurazioni sociali, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona;
- consimo, Cassa di compensazione 66 della Società svizzera degli impresari costruttori, Viale Portone 4, 6501 Bellinzona.

³ Cfr. circolari del 5 giugno 2009 e del 29 marzo 2010.